

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2162/88 DELLA COMMISSIONE  
del 20 luglio 1988**

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1988 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(3)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(5)</sup>, prevede, agli articoli 14 e 15, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87<sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) del suddetto regolamento, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione ha fissato i quantitativi di carni che

possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1988;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il terzo trimestre 1988 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione presentate per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il terzo trimestre 1988, sono accettate integralmente.

*Articolo 2*

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1988 possono essere presentate, in conformità degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 3 590 t.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(6)</sup> GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

<sup>(7)</sup> GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.